

REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO DI ZONA DI QUERCEGROSSA/LA RIPA

*Approvato con del. C.C. Castelnuovo
Berardenga n. 12 del 14/02/2020
Approvato con del. C.C. Monteriggioni n.
08 del 20/02/2020*

ART. 1 - I Comuni di Castelnuovo Berardenga e di Monteriggioni allo scopo di incentivare e promuovere la partecipazione dei cittadini, alla formazione degli atti e delle deliberazioni, tramite le idonee forme di consultazione, previste nei rispettivi Statuti Comunali, costituiscono il Consiglio di Zona di Quercegrossa/La Ripa, successivamente denominato Consiglio di Zona.

ART. 2 - Il Consiglio di Zona è composto da un rappresentante per ogni Associazione la cui sede è istituita nel territorio ricompreso all'interno delle sezioni elettorali riconducibili alle frazioni di Quercegrossa o La Ripa così come individuate da ciascun Comune di riferimento. L'Associazione deve risultare iscritta, da almeno un anno, all'albo di almeno uno dei Comuni di Castelnuovo Berardenga o Monteriggioni, Sono altresì componenti del Consiglio di Zona due membri designati uno ciascuno dai Consigli Comunali di Castelnuovo Berardenga e di Monteriggioni.

ART. 3 - Il Consiglio di Zona è di nomina Consiliare secondo le norme degli Statuti dei Comuni di Castelnuovo Berardenga e di Monteriggioni a seguito delle designazioni dei Consigli Comunali e delle Associazioni, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

ART. 4 - Si applicano ai Consiglieri di Zona le norme previste in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei consiglieri comunali. La carica di Consigliere di Zona è incompatibile con quella di Consigliere Comunale o di Assessore Comunale. I Consiglieri Comunali e gli Assessori possono comunque partecipare alle sedute del Consiglio di Zona, senza diritto di voto, con possibilità di intervenire nel dibattito su richiesta o autorizzazione del Presidente.

ART. 5 - Il Consiglio di Zona ha la medesima durata del Consigli Comunali che lo hanno nominato e rimane in carica fino alla loro decadenza.

ART. 6 - I Consiglieri di Zona entrano in carica a seguito dell'approvazione della deliberazione dei Consigli Comunali di cui all'art. 3 del presente regolamento. I Sindaci o gli Assessori delegati dei comuni di Castelnuovo Berardenga e di Monteriggioni convocano congiuntamente la prima seduta del Consiglio di Zona. Nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Zona, viene eletto il Presidente, da scegliere tra i Consiglieri nominati.

ART. 7 - Il Consiglio di Zona, adotta a maggioranza assoluta dei partecipanti, il regolamento del proprio funzionamento, nel rispetto degli Statuti dei comuni di Castelnuovo Berardenga e di Monteriggioni, che preveda le norme di disciplina delle sedute e della loro verbalizzazione.

ART. 8 - Il Consiglio di Zona si riunisce nella sede del Centro Civico o in altro ambiente, di natura pubblica, ritenuto idoneo a discrezione del Presidente.

ART. 9 - Il Consiglio di Zona indice periodiche assemblee aperte alla cittadinanza nelle quali vengono trattati temi di interesse generale per la zona. I cittadini singoli o associati possono presentare al Presidente del Consiglio di Zona, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi di interesse collettivo. Il consiglio di Zona ha potere di iniziativa così come previsto dagli Statuti dei Comuni di Castelnuovo Berardenga e di Monteriggioni.

ART. 10 - Il Presidente del Consiglio di Zona, per le materie di interesse generale pubblico che riguardano le frazioni, può richiedere l'audizione alla Giunta Comunale inoltrando specifica richiesta al Sindaco.